



LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO



LA NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(GENNAIO 2025)

INTRODUZIONE.....	2
1. QUANDO È POSSIBILE RATEIZZARE.....	3
1.1 Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è.....	3
1.2 Presupposti per accedere alla rateizzazione.....	5
2. RATEIZZAZIONE "SU SEMPLICE RICHIESTA"	6
3. RATEIZZAZIONE A RICHIESTA "DOCUMENTATA"	7
3.1 Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato	9
3.2 Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato	10
3.3 Condomini	12
3.4 Amministrazioni pubbliche	13
4. PROROGA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE.....	14
5. RIAMMISSIONE	15
6. COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE.....	16
6.1 La rateizzazione "su semplice richiesta"	16
6.2 La rateizzazione a richiesta "documentata"	17
6.3 La rateizzazione in proroga	17
7. COSA SUCCEDDE DOPO AVER RICHIESTO LA RATEIZZAZIONE.....	18
7.1 Gli effetti dopo la presentazione della domanda	18
7.2 Comunicazione di accoglimento totale, parziale o diniego.....	18
7.3 Gli effetti dopo l'accoglimento della domanda	20
8. IL PAGAMENTO	21
8.1 Rate: come si compone l'importo.....	21
8.2 Come si pagano le rate.....	21
8.3 Gli effetti dopo il pagamento della prima rata	23
9. SOSPENSIONE.....	24
10. DECADENZA.....	25
11. PER SAPERNE DI PIÙ	26

INTRODUZIONE

I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) per conto degli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un'unica soluzione, possono **pagare a rate grazie all'istituto della rateizzazione**.

La **Guida su La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento** vuole essere uno strumento utile a illustrare le novità apportate all'istituto del pagamento a rate, a partire **dal 1° gennaio 2025**, dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del **Decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione** (D.Lgs. n. 110/2024), nell'ambito della **Legge delega di riforma del fisco** (Legge n. 111/2023).

In particolare, la riforma ha modificato l'articolo 19 del DPR n. 602/1973, disponendo il **progressivo aumento del numero massimo** di rate richiedibile per la rateizzazione su **semplice richiesta** dei debiti fiscali, rispetto alle precedenti 72. Si è infatti passati a:

- **84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;**
- **96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;**
- **108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.**

Se, quindi, il contribuente **intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro** (la soglia vale per ogni singola richiesta), è sufficiente che **dichiari** di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per **ottenere** fino a un **massimo di 84 rate** mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026.

Dall'area riservata del sito di AdeR (accessibile con identità digitale) è possibile **chiedere e ottenere online**, dal proprio pc o smartphone, **le rateizzazioni su semplice richiesta**. La pagina di accesso all'area riservata è raggiungibile **anche utilizzando il Qr code disponibile sull'apposito modello di istanza**.

Per ottenere un numero maggiore di rate, il contribuente deve, invece, **documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**.

Inoltre, per importi **superiori a 120 mila euro** l'istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate.

AdeR, impegnata nel **potenziamento** e nella **semplificazione delle modalità di fruizione** dei propri servizi, ha reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it un **simulatore** che consente di calcolare, quando il contribuente deve **documentare** la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il **numero massimo** di rate concedibili e l'**importo indicativo** della rata.

Questa Guida è un vademecum sulle somme rateizzabili, le modalità di presentazione delle istanze e di pagamento, gli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

Per informazioni, modulistica e form per trasmettere le richieste di rateizzazione

www.agenziaentrateriscossione.gov.it



1. QUANDO È POSSIBILE RATEIZZARE

1.1 Ambito oggettivo: cosa è dilazionabile e cosa non lo è

Le somme richieste negli avvisi e nelle cartelle di pagamento possono essere oggetto di rateizzazione, con la sola eccezione delle casistiche che vedremo dopo nel dettaglio.

L'art. 19 del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 110/2024, stabilisce che rientrano nell'ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:

- **Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;**
- **altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.)** a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

SOMME ISCRITTE A RUOLO

Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, Regioni, Comuni) e non sono state pagate (in tutto o in parte), vengono iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la riscossione.

Il ruolo è un **elenco** predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.

Per "somme iscritte a ruolo" si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli **avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate** (articolo 29, comma 1, lettera a), del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), degli **Enti locali** (articolo 1, commi da 784 a 813, della Legge n. 160/2019) e negli **avvisi di addebito** emessi dall'**INPS** (articolo 30, comma 1, del medesimo DL n. 78/2010).

Sono invece **escluse** dall'ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

- a. se già **oggetto di una precedente rateizzazione decaduta** per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:
 - ✓ opera **in via definitiva** nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate **a decorrere dal 16 luglio 2022**; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;

- ✓ può essere **sanata** se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta **presentata fino al 15 luglio 2022**; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta;
- b. se riferite ai cosiddetti "**debiti non dilazionabili**", cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati);
- c. se affidate da quegli **Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR** la competenza di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);
- d. oggetto della c.d. "**Rottamazione-ter**" o della misura agevolativa del "**Saldo e stralcio**" (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall'art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall'art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l'**inefficacia della misura** per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall'anno 2020 e non sia stata presentata e accolta una dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quater.

ATTENZIONE

Sulla base delle modifiche introdotte dal c.d. DL Aiuti (DL n. 50/2022) la **decadenza dal beneficio** della rateizzazione di uno o più debiti, **non preclude**, invece, la possibilità di chiedere e ottenere la rateizzazione per **debiti diversi** da quelli già ricompresi in una rateizzazione decaduta (comma 3-ter dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 50/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022).

Inoltre, la Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, **non preclude** la possibilità di richiedere la rateizzazione per quei debiti per i quali è stata richiesta ed accolta la c.d. "**Rottamazione-quater**" e si sia determinata l'inefficacia della misura agevolativa per il mancato pagamento di una delle rate del piano agevolativo; ciò, naturalmente, fatto salvo non ricorra una delle condizioni di esclusione di cui ai precedenti punti a., b., c.

1.2 Presupposti per accedere alla rateizzazione

Per accedere al beneficio della rateizzazione, in sede di presentazione della richiesta, a seconda dei casi, il contribuente deve:

- **dichiarare** di versare in una **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria** che gli impedisce di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito nel caso in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di somme d'importo pari o inferiore a 120 mila euro e nel numero massimo di **84 rate** per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Il numero massimo di rate salirà a 96 per le istanze che saranno presentate negli anni 2027 e 2028 e successivamente a 108 per le istanze presentate dal 2029;
- **comprovare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria nei casi in cui stia richiedendo la dilazione del pagamento di:
 - ✓ somme di importo pari o inferiore a 120 mila euro per un numero di rate **da 85 a 120** nel 2025 e nel 2026, da 97 a 120 nel 2027 e 2028, da 109 a 120 dal 2029;
 - ✓ somme di importo superiore a 120 mila euro, **indipendentemente dal numero di rate richiesto**;
- comprovare il **peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria**, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la **rimodulazione** del piano di rateizzazione precedentemente concesso indipendentemente dal relativo importo e a condizione che lo stesso non sia già stato prorogato e non sia già decaduto.

La condizione di "**temporaneità**" rappresenta l'elemento essenziale su cui si basa l'istituto della rateizzazione. È infatti **indispensabile e determinante che il contribuente dichiari, o in alcuni casi attesti, la capacità di poter pagare**, seppur a rate, i propri debiti.

Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economico-finanziaria è "definitiva", come per esempio i soggetti interessati da liquidazione giudiziale che, di fatto, non possono pagare neanche a rate.

È, inoltre, precluso l'istituto della rateizzazione ai soggetti che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, sono interessati da particolari procedure concorsuali che richiedono il rispetto del principio della c.d. "par condicio creditorum" (per esempio, il deposito di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al D.Lgs. n. 14/2019).

2. RATEIZZAZIONE “SU SEMPLICE RICHIESTA”

Per rateizzare una somma **pari o inferiore a 120 mila euro** (il tetto vale per ogni singola istanza), il contribuente **su semplice richiesta**, senza cioè esibire alcuna documentazione, ma semplicemente **dichiarando** di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, **può ottenere fino a un massimo di 84 rate** mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026.

Le rate del piano possono essere di **importo costante** o, su richiesta del contribuente, di importo **crescente** di anno in anno.

La rata minima è **pari a 50 euro**.

Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte nel capitolo 6.

3. RATEIZZAZIONE A RICHIESTA “DOCUMENTATA”

Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna domanda di rateizzazione siano di **importo superiore a 120 mila euro** oppure se, per **somme pari o inferiori a 120 mila euro**, il contribuente intenda richiedere un numero maggiore di rate (**fino a 120 rate**) la dilazione può essere concessa se **viene documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria** secondo i nuovi criteri fissati dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del D.Lgs n. 110/2024 (che ha modificato l'art. 19 del DPR n. 602/1973).

In particolare, è necessario che i contribuenti **persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato**, allegino alla domanda di rateizzazione la **certificazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** del nucleo familiare.

Se invece il contribuente che chiede una dilazione è **un soggetto diverso** dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato (per esempio, società di capitali, società di persone, un'associazione o una fondazione), insieme all'istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare (cfr. paragrafo 3.2):

- la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economico-finanziaria determinata dal valore dell'**Indice di liquidità**;
- il numero di rate concedibili in relazione al valore dell'**Indice Alfa**.

I condomini devono invece allegare la documentazione contabile necessaria a verificare il valore dell'Indice Beta, (cfr. paragrafo 3.3); mentre le Pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare la carenza di liquidità (cfr. paragrafo 3.4).

Le domande devono essere presentate secondo le modalità descritte nel capitolo 6.

ATTENZIONE

Nel caso di richieste di rateizzazione “documentata” di importo fino a 120 mila euro per le quali, sulla base dell'analisi della documentazione presentata non risulti sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria oppure il numero delle rate concedibili risulti inferiore a quello massimo previsto in caso di istanza “su semplice richiesta”, **AdeR dovrà comunque concedere il numero massimo di rate previsto per le rateizzazioni “su semplice richiesta”** (ossia 84 rate per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026).

IMPORTANTE

Per agevolare i contribuenti, AdeR, in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, ha messo a disposizione dei contribuenti sul sito internet un [simulatore](#) per calcolare il **numero massimo di rate concedibili e l'importo indicativo della rata**.

Dopo aver indicato l'importo del debito da rateizzare e quello residuo di eventuali altri piani attivi, i contribuenti persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato dovranno inserire il valore ISEE.

Tutti gli altri soggetti dovranno indicare i valori contabili necessari per il calcolo degli specifici indicatori che, in relazione alla natura del contribuente, determinano la sussistenza o meno della situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria e il numero massimo di rate concedibili (Indice di liquidità, Indice Alfa e Indice Beta).

La [pagina](#) del sito con il simulatore

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle entrate

Cerca informazioni, servizi

agenzia Entrate

Cittadini ▾ Imprese e Professionisti ▾ Enti creditori ▾ L'Agenzia ▾ Servizi Modulistica

Accedi all'area riservata ▾

Ti trovi in: [Home](#) / Rateizzazioni Documentate - Simula il calcolo delle rate

Rateizzazioni Documentate - Simula il numero delle rate

Per le richieste di rateizzazione per le quali è necessario **documentare**¹ la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, puoi simulare il numero massimo di rate concedibili e visualizzare l'importo indicativo della singola rata.

Scegli la tipologia di soggetto intestatario del debito da rateizzare e inserisci:

- ✓ l'importo del debito da rateizzare e quello residuo di eventuali altri piani attivi;
- ✓ gli ulteriori dati richiesti.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Soggetto intestatario del debito da rateizzare: *

¹ D.P.R. n. 602/1973, art. 19, comma 1.1

i Si ricorda che l'utilizzo di questa applicazione è soggetto ad un tempo di sessione limitato. In caso di inattività per un lasso di tempo prolungato, sarà necessario riprendere l'operazione dall'inizio.

3.1 Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

$$N = \frac{\text{Debito}}{\text{ISEE mensile} * \text{Coefficiente \%}}$$

dove:

- N: è il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro. In presenza di valori decimali, il risultato viene sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- Debito: è l'importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione; nella determinazione dell'importo del "Debito" dovrà essere considerato, oltre all'importo delle somme oggetto della richiesta di rateizzazione (comprehensive degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) anche quello residuo di eventuali altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente;
- ISEE mensile: ISEE/12;
- Coefficiente%: valore rilevabile, in funzione dell'ISEE, dalla colonna B della seguente tabella:

ISEE (A)			Coefficiente % (B)
	DA	A	
1	- €	5.000,00 €	20%
2	5.000,01 €	10.000,00 €	21%
3	10.000,01 €	15.000,00 €	22%
4	15.000,01 €	20.000,00 €	23%
5	20.000,01 €	25.000,00 €	24%
6	25.000,01 €	30.000,00 €	25%
7	30.000,01 €	35.000,00 €	26%
8	35.000,01 €	40.000,00 €	27%
9	40.000,01 €	45.000,00 €	28%
10	45.000,01 €	50.000,00 €	29%
11	50.000,01 €	75.000,00 €	30%
12	75.000,01 €	100.000,00 €	32%
13	100.000,01 €	150.000,00 €	34%
14	150.000,01 €	200.000,00 €	36%
15	200.000,01 €		39%

Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:

- se il valore N è superiore a 84, il numero di rate concedibili è ricompreso da un minimo di 85 a un massimo di 120;
- se il valore N è pari o inferiore a 84, il numero massimo di rate concedibili è pari a 84 in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall'art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:

- se il valore N è superiore a 1, il numero massimo di rate concedibili è 120;
- la rateizzazione non può essere concessa se il valore N è pari a 1.

3.2 Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato

Per questi soggetti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore **dell'Indice di liquidità**, è inferiore a 1.

L'Indice di liquidità è determinato dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente ed il valore del passivo corrente.

Per quanto riguarda, invece, il numero massimo di rate concedibili è necessario far riferimento al valore **dell'Indice Alfa**, calcolato moltiplicando per 100 il rapporto tra il debito e il valore della produzione.

Indice Alfa = $(\text{debito complessivo} / \text{valore della produzione}) \times 100$.

Per le ditte individuali in contabilità ordinaria nel calcolo dell'Indice Alfa al denominatore va indicato il totale valore dei ricavi e proventi.

Nel calcolo di tale Indice, qualora il totale del valore della produzione (o del valore dei ricavi e proventi) si riferisca ad un periodo infrannuale, l'importo da considerare quale denominatore nel calcolo dell'Indice Alfa è determinato:

Nella determinazione dell'importo del "**Debito**" va considerato, oltre all'importo delle somme oggetto della richiesta di rateizzazione (comprehensive degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) anche quello residuo di eventuali altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente.

- utilizzando la formula (totale valore produzione o ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12;
- oppure, qualora il contribuente ritenga che la precedente modalità non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa, utilizzando il totale del valore della produzione o dei ricavi e proventi relativo all'ultimo esercizio chiuso.

Il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Alfa come sopra calcolato, dalla colonna B della seguente tabella:

Indice Alfa (A)		Numero rate concedibili fino a massimo di 120 (B)
> 0	<= 1	12
> 1	<= 2	24
> 2	<= 4	36
> 4	<= 6	48
> 6	<= 10	60
> 10	<= 55	72
> 55	<= 65	84
> 65	<= 80	96
> 80	<= 90	108
> 90		120

Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:

- se il valore dell'Indice di liquidità è inferiore a 1 e il valore dell'Indice Alfa è superiore a 65, il numero di rate concedibili è compreso da un minimo di 85 a un massimo di 120;
- se il valore dell'Indice di liquidità è pari o superiore a 1 oppure il valore dell'Indice Alfa è pari o inferiore a 65, il numero massimo di rate concedibili è pari a 84, in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall'art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:

- se il valore dell'Indice di liquidità è inferiore a 1, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Alfa, dalla colonna B della precedente tabella;
- la rateizzazione non può essere concessa se il valore dell'Indice di liquidità è pari o superiore a 1.

IMPORTANTE

Nel caso di **soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi, altro evento eccezionale**, che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile adibito:

- ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare
- a studio professionale o sede dell'impresa

la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la **certificazione dell'inagibilità totale** dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

In questo caso, indipendentemente dall'importo oggetto della richiesta di rateizzazione e fermo restando l'importo di ciascuna rata non inferiore a 50 euro, la dilazione viene concessa nel numero di 120 rate salvo che il contribuente non ne abbia richiesto un numero inferiore.

3.3 Condomini

Per i condomini, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l'Indice Beta è superiore al 10%.

Tale indice corrisponde al valore, espresso in percentuale, risultante dalla formula (debito/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis del C.C. e approvato dall'assemblea condominiale) x 100.

Nella determinazione dell'importo del "Debito" va considerato, oltre all'importo delle somme oggetto della richiesta di rateizzazione (comprendente degli interessi di mora, oneri riscossione, spese di esecuzione e di notifica) anche quello residuo di eventuali altre rateizzazioni ancora in corso intestate al medesimo soggetto richiedente.

Il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Beta come sopra calcolato, dalla colonna B della seguente tabella:

Indice Beta (A)		Numero rate concedibili fino a massimo di 120 (B)
> 10%	<= 15%	24
> 15%	<= 20%	48
> 20%	<= 25%	72
> 25%	<= 30%	84
> 30%	<= 35%	96
> 35%	<= 40%	108
> 40%		120

Ricapitolando, per le somme di importo fino a 120 mila euro:

- se il valore dell'Indice Beta è superiore al 30%, il numero di rate concedibili è ricompreso da un minimo di 85 ad un massimo di 120;
- il numero massimo di rate concedibili è pari a 84 se il valore dell'Indice Beta è pari o inferiore al 30%, in applicazione della disposizione di salvaguardia prevista dall'art. 6 del Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024.

Per le somme di importo superiore a 120 mila euro:

- se il valore dell'Indice Beta è superiore al 10%, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Beta, dalla colonna B della precedente tabella;
- la rateizzazione non può essere concessa se il valore dell'Indice Beta è pari o inferiore al 10%.

3.4 Amministrazioni pubbliche

Per le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente in presenza di una dichiarazione redatta dal legale rappresentante o dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, da cui risulti la carenza della liquidità necessaria a effettuare il pagamento in unica soluzione.

In tal caso, indipendentemente dall'importo oggetto della richiesta di rateizzazione e fermo restando l'importo minimo di 50 euro di ciascuna rata, la dilazione viene concessa nel numero di 120 rate salvo che la Pubblica Amministrazione non ne abbia richiesto un numero inferiore.

4. PROROGA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE

Se un contribuente dimostra il **peggioramento** della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la **rateizzazione in proroga**.

La proroga, a condizione che non sia intervenuta la **decadenza del piano oggetto dell'istanza**, è **richiedibile una sola volta**.

AdeR, per accettare la richiesta di proroga, deve valutare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria:

- nel caso di richiesta di proroga di una precedente rateizzazione **"su semplice richiesta"**, **verifica** la dichiarazione resa dal contribuente nell'apposito modello di istanza (modello RDP);
- nel caso, invece, di richiesta di proroga di una precedente **rateizzazione "documentata"**, **verifica** se i valori degli indicatori attestanti la condizione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, risultanti dall'analisi della nuova documentazione presentata, siano peggiorativi rispetto a quelli precedenti.

Una volta verificata la sussistenza delle condizioni di peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili, si applicano, invece, le regole precedentemente descritte per le richieste di rateizzazione "documentata" (cfr. paragrafo 3 e seguenti) **indipendentemente** dalla tipologia di rateizzazione per la quale viene richiesta la proroga (e quindi, anche nel caso in cui la stessa sia riferita ad una precedente rateizzazione "su semplice richiesta").

Determinato il numero di rate concedibili in base all'analisi della nuova situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione in proroga potrà essere concessa in un numero massimo di rate **pari alla differenza** tra il numero di rate concedibili e il numero delle rate scadute e non pagate, alla data di accoglimento della nuova rateizzazione, dell'istanza originaria.

5. RIAMMISSIONE

Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di **debiti** ricompresi in una precedente rateizzazione **già decaduta** per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione).

In particolare, tale possibilità è consentita **solo se** la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata **presentata prima del 16 luglio 2022** e **venga**, preliminarmente, **versata** una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Il nuovo piano di rateizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.

Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state **presentate a decorrere dal 16 luglio 2022**.

6. COME CHIEDERE LA RATEIZZAZIONE

In base al tipo di richiesta ("su semplice richiesta", "documentata", "in proroga") e alla natura del soggetto richiedente (**persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, soggetti diversi dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, condomini, amministrazioni pubbliche**) sono disponibili diverse modalità di presentazione dell'istanza.

In particolare, rimandando ai successivi paragrafi per le specifiche modalità, la presentazione può essere effettuata:

- per le **rateizzazioni "su semplice richiesta" (importo fino a 120 mila euro e per un numero massimo di rate fino a 84)**, avvalendosi del servizio **"Rateizza adesso"** disponibile sul sito internet di AdeR nell'area riservata, che consente di **ottenere, direttamente online**, la rateizzazione. Il servizio "Rateizza adesso" può essere utilizzato anche da una **persona di fiducia** o da un **intermediario fiscale** (commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, Caf, ecc.) appositamente delegati dal contribuente a effettuare online per suo conto tutte le principali operazioni legate alla riscossione, inclusa la presentazione delle rateizzazioni;
- per tutte le tipologie di rateizzazioni, a prescindere dall'importo oggetto della richiesta e dalla necessità di allegare ulteriore documentazione, compilando l'apposito **modello di istanza**, a cui va allegato il **documento di riconoscimento** e, laddove prevista, **la documentazione a corredo** volta ad attestare le condizioni per ottenere la dilazione, avendo cura di:
 - ✓ indicare il **domicilio** che Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà utilizzare per trasmettere le comunicazioni relative alla rateizzazione e i moduli di pagamento;
 - ✓ compilare l'apposita sezione del modello relativa alla **"delega"** nel caso in cui il contribuente deleghi un altro soggetto alla presentazione della domanda, in tal caso allegando anche copia del documento di identità del soggetto delegato.

6.1 La rateizzazione "su semplice richiesta"

Agenzia delle entrate-Riscossione mette a disposizione diversi canali per presentare istanza di rateizzazione "su semplice richiesta" **di importo fino a 120 mila euro e per un numero massimo di 84 rate**. In particolare, la richiesta va presentata:

- con il servizio **"Rateizza adesso"**, disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o dall'app Equiclick. I cittadini possono accedere all'area riservata con le credenziali Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi; gli intermediari fiscali e le imprese hanno a disposizione anche le credenziali dell'Agenzia delle entrate (Entratel);

- trasmettendo il modello **RS**, debitamente compilato e firmato, all'**indirizzo Pec**, presente sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- agli **sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione.

ATTENZIONE

Sul modello RS è presente un QRCode che rimanda all'area riservata, dove è possibile utilizzare il servizio "Rateizza adesso".

6.2 La rateizzazione a richiesta "documentata"

L'istanza di rateizzazione **a richiesta documentata**, quindi per importi oltre i **120 mila euro** oppure, nel caso di importi fino a 120 mila euro per ottenere un numero di rate superiore a 84 (fino a 120 rate), va presentata compilando il modello **RDF** (persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) o il modello **RDG** (soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) e allegando la prevista documentazione che attesti la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Modello e documentazione a supporto devono essere:

- inviati all'**indirizzo Pec** presente sul modello, relativo alla regione corrispondente all'ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
- presentati agli **sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione.

6.3 La rateizzazione in proroga

La rateizzazione in **proroga** si richiede:

- trasmettendo il modello **RDP** all'**indirizzo Pec**, presente sul modello, relativo alla regione corrispondente all'ambito provinciale di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione, riportando i riferimenti di quella per la quale si sta chiedendo la proroga e **allegando la prevista** documentazione riportata sul modello di istanza in relazione alla natura del soggetto richiedente;
- presentando modello e documentazione agli **sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. COSA SUCCEDE DOPO AVER RICHIESTO LA RATEIZZAZIONE

7.1 Gli effetti dopo la presentazione della domanda

La **presentazione della domanda** di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta. In particolare:

- Agenzia delle entrate-Riscossione **non può avviare nuove procedure cautelari** (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o **esecutive** (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni, quali:
 - ✓ pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l'eventuale rateizzazione viene **concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione**;
 - ✓ intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti;
 - ✓ eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
- le **azioni cautelari** già iscritte/trascritte vengono mantenute;
- le **azioni esecutive** in corso proseguono;
- le azioni di tipo conservativo come le **azioni revocatorie** (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
- tutti gli interventi in **procedure immobiliari promosse da terzi** (per esempio, la vendita all'asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

7.2 Comunicazione di accoglimento totale, parziale o diniego

Quando il contribuente presenta la domanda di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione **avvia un procedimento amministrativo** (Legge n. 241/1990) che si conclude con un provvedimento di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi alla dilazione, con un provvedimento motivato di diniego.

AdeR, ricevuta la domanda, invia o consegna al contribuente la specifica **"Comunicazione di avvio del procedimento"**. Tale comunicazione non viene consegnata nel caso in cui il procedimento venga chiuso direttamente e immediatamente dopo il suo avvio con l'adozione del provvedimento di accoglimento (per esempio presso lo sportello, o attraverso l'accesso all'area riservata del sito di AdeR o dell'app Equiclick con l'ottenimento diretto del piano di accoglimento).

Il procedimento amministrativo si può concludere con:

- **provvedimento di accoglimento totale**, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per l'intero debito richiesto in rateizzazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;
- **provvedimento di accoglimento parziale**, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per una sola parte del debito richiesto in rateizzazione (per esempio, se sono presenti anche carichi esclusi dall'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973) o per un numero di rate inferiore rispetto al numero richiesto;
- **provvedimento di diniego**, preceduto dall'invio di un preavviso di rigetto (per concedere al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione e/o sanare eventuali elementi ostativi alla concessione; in questo caso il contribuente ha 10 giorni per rispondere) se non sussistono, in prima analisi, le condizioni per concedere la rateizzazione. Più precisamente, nei casi in cui:
 - ✓ la richiesta di rateizzazione **non sia supportata**, laddove necessario, **dalla documentazione, prevista dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024**, che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o il suo peggioramento;
 - ✓ la verifica dimostri che **non ricorrono i presupposti** per l'accesso allo strumento della dilazione (per esempio, la richiesta di rateizzazione ha per oggetto solo carichi non dilazionabili);
 - ✓ gli indicatori risultanti dalla **verifica dei documenti** presentati non consentono l'accesso alla rateizzazione richiesta, oppure emergono elementi ostativi alla concessione della rateizzazione (per esempio, cancellazione della società dal Registro delle imprese, presenza di procedura concorsuale).

In mancanza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, Agenzia delle entrate-Riscossione invia al domicilio indicato dal contribuente nell'istanza (attraverso raccomandata A/R, Pec, e-mail) o consegna al contribuente, o alla persona specificatamente delegata al ritiro, il **provvedimento di accoglimento**, a cui viene allegato il **piano di ammortamento**, con la ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l'importo e le relative scadenze, oltre che i **moduli di pagamento** pagoPA per il versamento delle prime 12 rate.

I moduli di pagamento successivi vengono spediti da Agenzia delle entrate-Riscossione al domicilio indicato dal contribuente nella domanda di rateizzazione, ma possono anche essere richiesti tramite il servizio "[Rateizzazione-richiedi i moduli di pagamento](#)" disponibile nell'area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, inserendo nel form il proprio codice fiscale, un recapito e-mail nonché numero e data del provvedimento di accoglimento della rateizzazione. In alternativa, possono essere scaricati dall'area riservata del portale (sezione "**Rateizza il debito-Piani di Rateizzazione**") o anche essere richiesti allo sportello.

7.3 Gli effetti dopo l'accoglimento della domanda

Gli effetti conseguenti al provvedimento di accoglimento sono gli stessi già visti a fronte della presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7.1.

Unica eccezione è rappresentata dal fatto che l'accoglimento della domanda di rateizzazione fa **venir meno lo stato di inadempienza di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, ai fini delle **successive** verifiche da parte della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, con l'**accettazione dell'istanza di rateizzazione** il contribuente, in assenza di altri debiti di natura previdenziale non rateizzati e scaduti, può ottenere il **DURC regolare**.

8. IL PAGAMENTO

8.1 Rate: come si compone l'importo

Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere inferiore a 50 euro, sono composte da:

- quota residua del carico affidato per la riscossione (**imposta, sanzione, interessi**);
- **interessi di mora** eventualmente maturati alla data di presentazione dell'istanza;
- **c.d. "aggio"** di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 e calcolato, secondo le percentuali previste dalla legge, sulle somme di cui ai punti precedenti;
- **interessi di rateizzazione**, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano;
- **diritti/spese di notifica** dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
- **spese per azioni esecutive/cautelari** eventualmente già intraprese (anch'esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata è previsto anche il pagamento di:

- **interessi di mora** calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e quella di pagamento;
- limitatamente ai carichi affidati in riscossione fino al 31 dicembre 2021 **eventuale ulteriore "aggio"** pro-rata calcolato nella misura piena.

8.2 Come si pagano le rate

I piani di ammortamento prevedono sempre che la scadenza della prima rata sia fissata non prima di 8 giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento della dilazione, in modo da concedere al contribuente il tempo necessario per pagare.

Il pagamento delle rate può avvenire:

- attraverso **l'area riservata del sito internet di AdeR o sull'app**, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;
- presso tutti i **Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA** (Poste, Banche, Tabaccai, circuito SISAL, Lottomatica – l'elenco completo è disponibile sul sito www.pagopa.gov.it), utilizzando i moduli di pagamento pagoPA;

- mediante **addebito diretto sul conto (SDD)**. In questo caso, il contribuente deve comunicare il conto di addebito ad Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il servizio **"Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione"**, disponibile nella sezione **"Rateizza il debito" dell'area riservata** Cittadini e Imprese del sito oppure compilando l'apposito modello disponibile presso gli sportelli. La prima rata che verrà addebitata sarà quella con scadenza decorsi 30 giorni dalla data di consegna del mandato; contestualmente, saranno addebitate – con relativi interessi di mora – eventuali rate scadute in precedenza e non pagate;
- presso gli **sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, si possono pagare le rate anche mediante **compensazione** con eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973 se i debiti presenti nella proposta di compensazione inviata al contribuente sono stati nel frattempo regolarizzati e non vi sono ulteriori carichi scaduti o mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 28-quater del DPR n. 602/1973, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei **limiti previsti dal medesimo articolo**.

La rateizzazione può anche essere **estinta anticipatamente**, con il pagamento integrale del debito residuo, presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In tal caso l'importo da corrispondere viene calcolato senza considerare gli interessi di rateizzazione delle rate successive a quella in scadenza entro il mese successivo alla richiesta di estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata può anche essere **limitata a una o alcune cartelle** contenute nel piano. In questo caso, Agenzia delle entrate-Riscossione dopo il pagamento parziale elabora un nuovo piano, che riporta come data di presentazione quella della precedente istanza e lo stesso numero di rate residue, la prima delle quali scade nel giorno della prima rata non pagata del precedente piano.

8.3 Gli effetti dopo il pagamento della prima rata

Il **pagamento della prima rata** del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate.

In particolare:

- AdeR **sospende l'eventuale fermo amministrativo** disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l'automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene **cancellato** da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito al pagamento **dell'intero importo** del debito in dilazione legato al fermo. Sospensione e cancellazione vengono trasmesse telematicamente da AdeR al Pubblico registro automobilistico (PRA) senza necessità di intervento da parte del contribuente;
- sono da considerarsi **estinte** le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a **condizione** che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il **pagamento** della prima rata non determina, invece, **alcun effetto** sulle **procedure già avviate** di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o sugli **interventi già effettuati** su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi.

Inoltre, con riguardo alle citate procedure Agenzia delle entrate-Riscossione può, anche dopo il pagamento della prima rata, avviare nuove azioni revocatorie oppure, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

Infine, il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell'abbattimento dell'importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la **riduzione** (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o **restrizione** (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza.

9. SOSPENSIONE

Se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, anche parziale del debito, è possibile **interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi**.

In questo caso il contribuente può prendere appuntamento allo [sportello online o territoriale](#) per il ricalcolo delle rate al netto degli importi sospesi.

Alla scadenza della sospensione e prima della eventuale decadenza della rateizzazione per la quale non vengono calcolate le rate scadute nel periodo della sospensione, il contribuente può chiedere di pagare il debito residuo nello stesso numero di rate non versate del piano originario, oppure può chiederne un numero diverso, ma non superiore al **massimo di rate previste dal piano sospeso**.

10. DECADENZA

Il contribuente decade dai benefici della rateizzazione per **inadempienza** quando non esegue il pagamento di alcune rate **anche non consecutive**. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia, in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato nella tabella che segue:

RATEIZZAZIONE	DECADENZA
Per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex "zona rossa" COVID)	18 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021	10 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022	5 rate anche non consecutive
Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022	8 rate anche non consecutive

Nel caso in cui tra le rate impagate sia compresa l'ultima, la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di rate inferiore a quello previsto.

Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e possono essere immediatamente riprese le azioni di recupero.

In caso di decadenza per inadempienza è possibile, per i debiti ricompresi in rateizzazioni presentate fino al 15 luglio 2022, richiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente all'importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta. Invece, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022 non è possibile ottenere in caso di decadenza una nuova rateizzazione per gli stessi debiti.

La decadenza di una o più rateizzazioni non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nelle rateizzazioni decadute.

11. PER SAPERNE DI PIÙ

[DPR n. 602/1973](#) (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*) – art. 19, art. 21, art. 28 ter, art. 28 quater, art. 30, art. 48 bis, art. 77, art. 79, art. 86

[Legge n. 241/1990](#) (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*)

[D.Lgs n. 46/1999](#) (*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337*) - art. 26

[DL n. 119/2018](#) (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*) - artt. 3 e 5

[Legge n. 145/2018](#) (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*) - art. 1, commi 190 e 193

[D.Lgs n. 14/2019](#) (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*) – art. 2, comma 1, lettera o)

[DL n. 34/2019](#) (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*) -art.16 bis

[DL n. 137/2020](#) (“Decreto Ristori” - *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*) – art. 13 decies, comma 1, lettera b)

[Legge n. 234/2021](#) (*Legge di Bilancio 2022*), art. 1, commi da 15 a 19

[DL n. 50/2022](#) (*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*) – art. 15 bis, comma 1

[Legge n. 197/2022](#) (*Legge di Bilancio 2023*) – art. 1, commi da 231 a 252

[D.Lgs. n. 110/2024](#) (*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*) – art. 13

[Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024](#) (*Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti*)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

**PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SETTORE COMUNICAZIONE
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
DIVISIONE RISCOSSIONE - UFFICIO RELAZIONI ESTERNE**

Capo Settore Agenzia delle Entrate: **Sergio Mazzei**
Capo Ufficio Agenzia delle entrate - Riscossione: **Antonella Gorret**

In Redazione:

Paola Ambrosi, Luca Giammaria

In Collaborazione con

**Direzione Processi di riscossione e sviluppo servizi
e Direzione Servizi Contribuenti ed Enti di AdeR**

Progetto Grafico:

Agenzia delle Entrate - Claudia Iraso

in Collaborazione con

Comunicazione Interna AdeR - Silvia Rutili

Segui l'Agenzia su: